

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) IMBURGIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) PLATANIA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ANTONINO FRANCESCO PLATANIA

Seduta del 04/06/2025

FATTO

In data 11/12/2018, la ricorrente stipulava un contratto di prestito per un montante lordo finanziato di euro 29.040,00, da rimborsare in 120 rate di euro 242,00 ciascuna, mediante cessione del quinto dello stipendio a valere su quote della sua retribuzione mensile.

Tale finanziamento prevedeva, per quel che qui rileva in relazione alle domande formulate in ricorso, l'addebito alla debitrice finanziata di euro 784,08 per costi di intermediazione e di euro 676,19 per spese di istruttoria.

Estinto anticipatamente il predetto prestito nel 2024 in corrispondenza della rata nr.63 la ricorrente, assistita da un avvocato di sua fiducia, dopo avere esperito reclamo, si è rivolta a questo Collegio ABF al fine di ottenere dall'intermediario convenuto - ai sensi dell'art. 125 sexies T.U.B., tenuto conto della sentenza resa dalla Corte di Giustizia Europea l'11/9/2019 la complessiva somma di euro 693,12 a titolo di rimborso oneri non goduti oltre interessi dal reclamo al soddisfo e spese legali e della procedura.

Costitutosi, l'intermediario convenuto ha dedotto l'irrilevanza, ai fini della decisione del ricorso in esame, della sentenza resa dalla Corte di Giustizia Europea l'11/9/2019 nella causa C-383/18 in ragione della pronuncia della CGUE sulla causa C-555/21 e che, pertanto, solo i costi recurring devono essere rimborsati in caso di estinzione anticipata del finanziamento. Inoltre, l'intermediario evidenzia che l'art. 11-octies del DL 73/2021 – in seguito alla modifica apportata dal DL 104/2023 – fa ritenere che il legislatore abbia inteso evitare che l'interpretazione dell'art. 125-sexies TUB nel senso indicato dalla sentenza



Lexitor possa consentire al consumatore di ottenere un indebito arricchimento, conseguendo il pagamento di importi che non gli spetterebbero in quanto privi di giustificazione causale. In aggiunta, l'intermediario afferma che nel caso della cessione del quinto dello stipendio i costi non dipendenti dalla durata del contratto non debbano essere restituiti in quanto a questo tipo di finanziamento si applica il DPR 180/50 e, in particolare, l'art. 6-bis, il quale prevede la rimborsabilità solo dei costi dipendenti dalla durata del contratto e non, dunque, di quelli fissi.

Sulla non rimborsabilità dei costi dei terzi, la resistente richiama l'art. 3 della direttiva 2008/48/CE, ricavandone che i costi relativi a servizi accessori "facoltativi" e, dunque, non "obbligatori" non entrano a far parte del "costo totale del credito". Al riguardo, l'intermediario argomenta che la decisione del ricorrente di ricorrere all'intermediario del credito rappresenta una scelta libera di quest'ultimo e, pertanto, la spesa che il consumatore sopporta quando ricorre all'intermediario del credito non è una spesa relativa a un servizio obbligatorio per la stipula del contratto. Ancora, l'intermediario asserisce che le commissioni di intermediazione hanno natura non rimborsabile, in quanto tali oneri sono stati volti a remunerare l'attività del mediatore intervenuto ai fini della conclusione del contratto; parimenti, non sono rimborsabili le commissioni di istruttoria, giacché fanno riferimento ad attività non ricorrente di pre-analisi.

La resistente rappresenta altresì che l'importo richiesto dal ricorrente a titolo di spese di istruttoria ricomprende anche il costo contrattuale relativo agli oneri erariali, i quali non sono retrocedibili.

DIRITTO

1) Il contratto è stato stipulato in data 11/12/2018.

L'art. 11 octies del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto sostegni bis), come introdotto dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106 (in vigore dal 25 luglio 2021), ha modificato l'art. 125 sexies del TUB prevedendo che, per i contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione, in caso di estinzione anticipata del finanziamento spetti al consumatore il rimborso "in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte".

In relazione al caso in esame, rileva però la disposizione di cui al comma successivo dello stesso articolo che prevede, per i finanziamenti stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore, l'applicazione "dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti".

La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della predetta disposizione, con la sentenza n. 263/2022, ha rilevato in primo luogo che:

Par. 9.5 "La citata sentenza Lexitor ha ispirato, in Italia, un numero cospicuo di pronunce dell'ABF e della giurisprudenza di merito, le quali hanno applicato l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, in senso conforme alla sentenza della Corte di giustizia. In particolare, si è ritenuto che, pur sussistendo una differenza lessicale fra la versione italiana dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva e l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, a tale differenza non potesse «ragionevolmente attribuirsi alcun significativo rilievo» (ABF, collegio di coordinamento, decisione n. 26525 del 2019).

Si è, dunque, escluso che l'interpretazione in senso conforme alla sentenza Lexitor dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario potesse tradursi in una interpretazione contra



legem, non ravvisandosi una violazione del dato testuale. La conclusione è stata, pertanto, nel senso di una interpretazione conforme alla ricostruzione offerta dalla Corte di giustizia dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, senza che a ciò potesse ostare neppure l'esigenza di adattare il criterio di calcolo della riduzione alla peculiarità dei costi up-front, avendo la direttiva armonizzato solo il metodo della riduzione, ma non anche il profilo sopra richiamato". La Corte ha quindi affermato che:

Par 12.4 "Si deve allora concludere che, prima dell'intervento legislativo del 2021, l'interpretazione conforme alla sentenza Lexitor, sostenuta dall'ABF e dalla giurisprudenza di merito, non fosse contra legem e fosse, oltre che possibile, doverosa rispetto a quanto deciso dalla Corte di giustizia", statuendo l'illegittimità costituzionale della predetta norma, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia».

Alla luce del pronunciamento della Corte Costituzionale, i Collegi hanno ritenuto che non sussistano ragioni per discostarsi dai principi già espressi con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19, con riferimento ai contratti di finanziamento stipulati prima del 25/07/2021, data di entrata in vigore del c.d. decreto "Sostegni-bis".

In particolare, il Collegio Coordinamento aveva chiarito che: *"il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front"* e che *"il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".*

Tali principi rimangono invariati anche a seguito della conversione in legge del d.l. n. 104 del 10 agosto 2023, il cui art. 27 ha modificato l'art. 11 – octies del c.d. decreto "Sostegni bis", così sostituendo i periodi secondo e seguenti del comma 2: *"Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125 -sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte."*

2) Il contratto de quo, stipulato in data 11/12/2018, è stato estinto in corrispondenza della rata n.63, sulla base del conteggio estintivo in atti.

Il Collegio alla luce degli orientamenti condivisi tra i Collegi ritiene la natura up font delle spese di istruttoria al netto degli oneri erariali e dei costi di intermediazione in quanto concernono esclusivamente attività preliminari alla conclusione del contratto. Si precisa per i costi di intermediazione che il contratto fa rinvio al conferimento dell'incarico all'intermediario del credito che contiene la descrizione delle attività, circoscritte alla fase istruttoria del contratto.

Il Collegio, in linea con i richiamati orientamenti, ritiene che la domanda meriti di essere parzialmente accolta, secondo il seguente prospetto:

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

rate complessive	120	rate scadute	63	Importi	Natura	criterio di rimborso	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	57	TAN	7,40%						
Denominazione voci	% rapportata al TAN	25,61%							
<i>spese di istruttoria pratica</i>				625,00 €	Up front	<i>Curva degli interessi</i>	160,06 €		160,06 €
<i>costi di intermediazione</i>				784,08 €	Up front	<i>Curva degli interessi</i>	200,80 €		200,80 €
Totale									360,86 €

3) Il Collegio, pertanto, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara l'intermediario tenuto a corrispondere la somma di € 360,86, oltre interessi legali a far data dal reclamo.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 360,86, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI